



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 249/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ JET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “STUDIO 100”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9,
DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 5/2017 - PROC. 66/17/VF-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Puglia n. 3, del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto n. CONT n. 5/17, adottato il 5 luglio 2017 e notificato in data 12 luglio 2017, il CO.RE.COM. Puglia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Jet S.r.l., con sede legale in Contrada Feliciolla, 74010 Statte (TA), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Studio 100*” e, nell’ambito dei controlli effettuati sull’intera

programmazione della settimana dal 15 al 21 maggio 2017, ha contestato il superamento dei limiti di affollamento orario nei giorni:

- 15 maggio 2017, fascia oraria 8-9, percentuale 31,55%;
- 16 maggio 2017, fascia oraria 0-1, percentuale 33,16%;
- 17 maggio 2017, fascia oraria 0-1 percentuale 35,47%;
- 19 maggio 2017, fascia oraria 0-1 percentuale 36,17%;
- 21 maggio 2017, fascia oraria 0-1 percentuale 38,33%;

in violazione dell'art.38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione non ha inviato al suddetto CO.RE.COM. né le memorie difensive, né la richiesta di audizione o di accesso agli atti del procedimento.

Il CO.RE.COM. Puglia ha quindi proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Puglia, con nota prot. n. 60439 del 4 settembre 2017, ha inviato la documentazione istruttoria a questa Autorità proponendo la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società Jet S.r.l.

Alla luce della documentazione versata in atti, in accoglimento di quanto proposto, si conferma la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei valori di affollamento orario nella settimana dal 15 al 21 maggio 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemila-sessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamenti pubblicitari, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione dell'orario di sfioramento pubblicitario e del limitato numero di episodi rilevati per ciascuna giornata sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi comprovanti di aver messo in atto comportamenti per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, né di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

L'Autorità, con la delibera di ordinanza-ingiunzione n. 46/16/CSP del 24 marzo 2016, ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria per la stessa fattispecie di violazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2014, pertanto, non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), somma corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione moltiplicato per le cinque giornate di programmazione televisiva, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Jet S.r.l., con sede legale in Contrada Feliciolla, 74010 Statte (TA), cod. fisc. 01798020739, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "Studio 100", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del

d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 249/17/CSP ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 249/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi